



PROVINCIA DI VERONA

Verbale n. 56 del 25 novembre 2010

GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 266

L'anno 2010 addì 25 del mese di novembre alle ore 09.10 in Verona, nella solita sala delle adunanze, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta provinciale, si è riunita la Giunta provinciale.

Sono presenti:

no	1 - MIOZZI GIOVANNI	Presidente
sì	2 - VENTURI FABIO	Vice Presidente
sì	3 - MARCOLINI STEFANO	Assessore
no	4 - SACHETTO FAUSTO	Assessore
sì	5 - FRIGOTTO LUIGI	Assessore
sì	6 - POZZANI RUGGERO	Assessore
sì	7 - MAZZI GUALTIERO	Assessore
sì	8 - AMBROSINI MARCO	Assessore
sì	9 - DE BENI CARLA	Assessore
no	10 - LUCIANI MARCO	Assessore
sì	11 - CAMPEDELLI SAMUELE	Assessore
sì	12 - CODIGNOLA GIOVANNI	Assessore
sì	13 - ZIGIOTTO GIULIANO	Assessore

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione il Segretario generale, Giuseppe Giuliano

Il Sig. Fabio Venturi, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita, quindi, la Giunta a trattare la proposta di deliberazione, relativa al seguente oggetto.

Oggetto: Direttive per il prelievo venatorio del cinghiale sul territorio provinciale.

Il Presidente pone in votazione la proposta che viene approvata all'unanimità di voti resi in forma palese.

Con successiva votazione la proposta viene dichiarata, ad unanimità di voti resi in forma palese, immediatamente eseguibile stante la necessità di attivare immediatamente il prelievo venatorio del cinghiale.

Il Presidente

Il Segretario generale

Il Presidente

Il Segretario generale

OGGETTO: Direttive per il prelievo venatorio del cinghiale sul territorio provinciale.

La Giunta provinciale

Visti:

- l'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che individua il cinghiale quale specie cacciabile dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio;
- l'articolo 18, comma 2, della sopracitata legge n. 157/92 che prevede per il cinghiale tre mesi di prelievo a far data dal 1° settembre al 31 gennaio, con possibilità di anticipo sino al 1° agosto, sulla base di piani di abbattimento selettivi;
- l'articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per il quale le Province che hanno territori compresi nella zona faunistica sopraddeata integrano il calendario venatorio regionale e riportano i piani di abbattimento degli ungulati, tra cui quindi anche il cinghiale, e delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le modalità di esecuzione della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio della caccia sulla neve;
- l'articolo 11 - quattordicesimo, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" (legge finanziaria 2006), nel quale si stabilisce che *"le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classe d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati, appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge n. 157/92"*;
- il Regolamento n. 853/2004/CEE sull'igiene dei prodotti di origine animale, le cui linee guida applicative sono state recepite dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1041 in data 11 aprile 2006;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2305 in data 28 aprile 2009 con la quale è stato definito in modo dettagliato il percorso del controllo sanitario dei capi di selvaggina abbattuti e della loro immissione in commercio, con particolare riferimento alla destinazione delle carni, ai requisiti dei centri di raccolta e di lavorazione della selvaggina, alle istruzioni operative post-abbattimento e alla modulistica da utilizzare per l'inoltro dei capi abbattuti;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 279 del 10 dicembre 2009 con la quale sono state approvate le direttive in ordine al piano di eradicazione del cinghiale fino al 31 dicembre 2010, in recepimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 2305 del 28 luglio 2009 ad oggetto "Controlli sanitari per le carni di selvaggina selvatica abbattuta";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 89 in data 29 maggio 2008, così come modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 85 in data 14 maggio 2009, con la quale sono state approvate le direttive per il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, sul territorio provinciale;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Carlo Poli) (Michele Miguidi)	(Giuseppe Giuliano)

- le determinazioni del dirigente del Settore faunistico ambientale n 951/08 del 8 febbraio 2008 e n. 1186/08 del 18 febbraio 2008 con le quali sono stati approvati i programmi didattici e le materie d'esame per il rilascio della qualifica, rispettivamente, di coadiutore nel controllo e di cacciatore di cinghiale;

dato atto, tuttavia, che il prelievo venatorio del cinghiale nella regione Veneto è attualmente vietato, a differenza che in gran parte d'Italia, mentre invece da qualche anno viene praticato il suo controllo, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 19 della legge n. 157/92 e dall'articolo 17 della legge regionale n. 50/93;

visto il calendario venatorio regionale per la stagione 2010/2011, approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1730 in data 29 giugno 2010, con il quale, al punto 4, è stata prevista la possibilità di attivare il prelievo venatorio nei confronti di questa specie, stabilendo che *"con successiva deliberazione della Giunta regionale verranno emanate specifiche disposizioni per la gestione, anche a fini venatori, della specie cinghiale"*;

dato atto che con successiva deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2088 in data 3 agosto 2010 sono stati approvati i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, con particolare riferimento ai criteri fondamentali per l'individuazione, da parte delle Province, delle "Unità di gestione" della specie;

considerato, in particolare, che con il sopracitato provvedimento regionale è stato assegnato alla Provincia il compito di predisporre un piano di gestione della specie, comprensivo, oltre che delle aree con diverso obiettivo gestionale, anche dei relativi piani di abbattimento, distinti per sesso e classe d'età, e di una più specifica regolamentazione del prelievo, con particolare riferimento alle modalità organizzative e attuative delle tecniche consentite;

vista la proposta tecnica predisposta dal Servizio tutela faunistico ambientale e trasmessa alla Regione del Veneto con nota prot. n. 103203 del 4 ottobre 2010 contenente del piano di gestione del cinghiale per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012, predisposto sulla base degli indirizzi stabiliti dalla deliberazione regionale n. 2088/2010;

considerato che nella sopracitata proposta gestionale elaborata dalla Provincia di Verona sono stati esposti i presupposti tecnici che motivano il ricorso alla caccia del cinghiale, quale specie fortemente problematica a causa del forte impatto prodotto alle attività agro-pastorali e dei sempre più numerose collisioni con autovetture, determinate dall'attraversamento della rete viaria della fascia montana e pedemontana;

rilevato, tuttavia, che gli abbattimenti sinora effettuati (esclusivamente mediante controllo) non hanno portato ad un significativo contenimento della popolazione di cinghiale in Lessinia, che anzi in questi anni ha avuto modo di accrescersi significativamente, anche a causa dello scarso interesse verso il suo prelievo, dimostrato dai soggetti gestori pubblici e privati e dagli stessi soggetti abilitati, sicuramente dovuto all'applicazione delle rigide procedure previste per l'attività di controllo che comportano, tra l'altra, l'impossibilità di acquisire la carcassa del capo abbattuto;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Michele Miguidi)	(Giuseppe Giuliano)

considerato che, a partire dal 2008, la Provincia di Verona ha regolamentato il rilascio delle abilitazioni alla caccia e al controllo del cinghiale definendo i programmi didattici e l'organizzazione delle prove d'esame, con l'obiettivo di formare un numero significativo di operatori (attualmente circa 1.000) da indirizzare al prelievo di questa specie, in considerazione della sua continua espansione sul territorio provinciale;

considerato che, proprio per le motivazioni sopracitate, la Provincia di Verona ha inteso proporre alla Regione Veneto un piano di gestione del cinghiale compatibile con l'esigenza di mantenimento di densità animali sostenibili dall'ambiente, che tenga tuttavia conto dell'enorme impatto che questa specie è in grado di arrecare all'attività agricola e alle locali componenti faunistiche e floro-vegetazionali naturali;

precisato che il piano di gestione del cinghiale proposto dalla Provincia, ancorché limitato alle stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 nelle more dell'approvazione del nuovo Piano faunistico venatorio-regionale (come stabilito dalla deliberazione regionale n. 2088/2010), è stato condiviso da tutti i soggetti gestori interessati, sia pubblici che privati, nonché dalle associazioni venatorie;

considerato che l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente (I.S.P.R.A.) ha formulato un parere positivo alla proposta gestionale della Provincia di Verona, subordinandolo tuttavia all'adeguamento del piano agli indirizzi formulati, con riferimento alla rimodulazione della programmazione del prelievo nell'ambito dell'attività venatoria, sia per quanto riguarda i contingenti massimi di abbattimento anche alla suddivisione delle classi d'età;

dato atto che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2763 del 16 novembre 2010, è stato approvato il prelievo venatorio sperimentale al cinghiale in provincia di Verona per la stagione venatoria 2010/2011, condividendo le motivazioni edotte e recependo la nostra proposta in ordine alle zone, entità e modalità del prelievo di questa specie, così come modificata in recepimento delle indicazioni formulate dall'I.S.P.R.A. nel proprio parere;

precisato che con la sopracitata deliberazione regionale è stato stabilito che il prelievo venatorio nei Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia e Aziende faunistico-venatorie, compresi nel territorio della Lessinia a valle dei 900 m s.l.m. (Area B2 dell'Unità di gestione "Lessinia") potrà avvenire solo all'entrata in vigore delle direttive provinciali concernenti gli aspetti operativi relativi all'effettuazione dei prelievi, con riferimento alla suddivisione dei piani di prelievo tra le diverse Unità amministrative, l'assegnazione dei capi, le modalità di riconoscimento delle abilitazioni, ecc..., nonché gli aspetti che attengono alla tecnica venatoria della girata, con particolare riguardo agli aspetti autorizzativi e di sicurezza;

precisato che nel restante territorio appartenente alla zona faunistica delle Alpi (Baldo) e alla fascia pedemontana sarà invece possibile praticare l'attività di controllo sulla base delle disposizioni che verranno successivamente stabilite dalla Provincia su parere dell'I.S.P.R.A. e con l'obiettivo del contenimento della popolazione o della sua eradicazione;

considerato altresì che la deliberazione regionale n. 2763/2010 ha anche assegnato alla Provincia il compito di ripartire il contingente complessivo di cinghiali previsto, e pari a 800 capi, tra i Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia e Aziende faunistico-venatorie compresi nell'Unità di gestione "Lessinia" in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale;

Autore	Compilatore	Dirigente	Segretario generale
(Ivano Confortini)	(Ivano Confortini)	(Carlo Poli) (Michele Miguidi)	(Giuseppe Giuliano)

precisato che le direttive tecnico-operative per il prelievo venatorio del cinghiale, approvate con il presente provvedimento, con riferimento anche alle modalità di attuazione del prelievo da altana e in girata e alle misure di sicurezza da adottare, sono state elaborate tenendo anche conto di quanto viene da anni previsto nella nostra Provincia, relativamente al prelievo selettivo degli altri ungulati (capriolo e camoscio) e al controllo dello stesso cinghiale, nonché di quanto altre Province dell'Italia settentrionale e centrale hanno stabilito per la caccia della stessa specie;

ritenuto di approvare con il presente provvedimento, sia le direttive per l'organizzazione del prelievo del cinghiale, di cui all'allegato A), sia le disposizioni operative per lo svolgimento degli interventi da altana e con la girata, contenenti in particolare le zone interessate, i capi da prelevare, i tempi e le modalità di prelievo, di assegnazione e di valutazione dei capi, rimandando invece all'adozione di successivi provvedimenti, come per il prelievo degli altri ungulati, l'assegnazione ai singoli Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie dei capi di cinghiale;

delibera

1) di approvare le direttive per il prelievo venatorio del cinghiale in provincia di Verona, comprensive delle disposizioni in ordine all'organizzazione e svolgimento degli interventi da altana e in girata e alle norme di sicurezza, di cui agli allegati A) e B), costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che eventuali perfezionamenti delle direttive tecniche e operative potranno essere previsti, rispettivamente, dal Servizio tutela faunistico ambientale e dal Corpo di Polizia provinciale, ai fini di un miglioramento della programmazione, organizzazione e attuazione del prelievo, anche e soprattutto con l'obiettivo di garantire maggiori condizioni di sicurezza degli operatori e fruitori a vario titolo del territorio interessato dagli interventi..

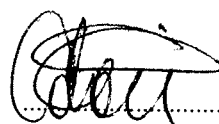
Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica

Si esprime parere favorevole.

24.11.2010

Data. 24.11.2010

In ordine agli aspetti connessi all'allegato B e a quanto connesso alla vigilanza e sicurezza esprimo parere negativo per la parte in cui si discosta dalle mie proposte e osservazioni trasmesse con email 23 nov 2010 ore 16.19 all'autore della proposta deliberativa specie con riferimento ad uso arma campo caccia, e so nella prima fase di come non abilitato e attivazione preventiva iniziative formative su girata.



IL DIRIGENTE
(avv. Michele Migulidi)

Osservazioni sulla conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti

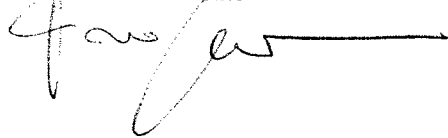
Data. 25.11.2010

Il Segretario generale

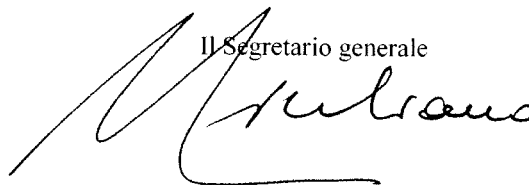


che si compone di n. 10 pagine

Il Presidente



Il Segretario generale



DIRETTIVE PER IL PRELIEVO VENATORIO DEL CINGHIALE IN PROVINCIA DI VERONA

1. TERRITORIO SOTTOPOSTO AL PRELIEVO

Sulla base dei criteri sopraccitati e dei dati relativi alla presenza, consistenza, prelievi effettuati in regime di controllo, tipologie colturali e danni prodotti e agli aspetti naturalistici del territorio, la zona montana e pedemontana della provincia di Verona è stata suddivisa in due distinte Unità di gestione, la prima denominata "Baldo", la seconda "Lessinia". Entrambe appartenenti per la quasi totalità alla Zona faunistica delle Alpi, fatto salvo che per una fascia collinare, per lo più appartenente alla Lessinia, comprensiva di parte del territorio dell'Ambito territoriale di caccia n. 1 "del Garda" e dell'Ambito territoriale di caccia n. 2 "dei Colli".

Il prelievo venatorio è consentito esclusivamente nell'Unità di gestione "Lessinia" ed in particolare nell'Area B2 (Area raffigurata con il colore arancione nella cartografia allegata in calce al presente paragrafo). All'interno dell'Area B2 la caccia del cinghiale è consentita nei relativi Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie; il prelievo venatorio è invece vietato nelle Aziende agri-turistico-venatorie e in tutti gli istituti di protezione (oasi, zone di ripopolamento e cattura, aree di rispetto, Parco naturale regionale della Lessinia, foreste demaniali).

Nel restante territorio della provincia di Verona, non ricompreso nelle sopraccitate Unità di gestione, il prelievo del cinghiale è consentito esclusivamente mediante il controllo con le modalità specificatamente stabilite dalla Provincia con apposito provvedimento.

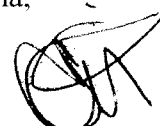
Negli istituti vietati alla caccia è vietato il prelievo venatorio del cinghiale, mentre è invece consentito il controllo nei modi stabiliti dalla Provincia sentito l'I.S.P.R.A..

1.1 Unità di gestione "Monte Baldo"

L'Unità di gestione "Monte Baldo", costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Caprino Veronese, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Costermano, San Zeno di Montagna, Ferrara di Monte Baldo, Brenzone, Torri del Benaco, Malcesine), nonché dai territori ricompresi nella fascia pedemontana, così come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2088 in data 3 agosto 2010 (Comuni di Affi, Garda, Bardolino e Cavaion Veronese ricompresi nell'Ambito territoriale di caccia n. 1), è classificata quale "Area A" con l'obiettivo gestionale dell'eradicazione e pertanto l'unica forma di prelievo possibile è il controllo con le modalità stabilite dalla Provincia di Verona previo parere dell'I.S.P.R.A.. Nell'Unità di gestione "Monte Baldo" non è pertanto consentito il prelievo venatorio del cinghiale.

1.2. Unità di gestione "Lessinia"

L'Unità di gestione "Lessinia" è costituita dai territori ricompresi nella Zona faunistica delle Alpi (Comprensori alpini di Dolcè, Sant'Anna d'Alfaedo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Fumane, Negrar, Marano di Valpolicella, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Velo Veronese, Cerro Veronese, Selva di Progno, Badia Calavena, San Mauro di Saline), nonché dai territori a monte delle strade statali n. 11 e n. 12, ricompresi sia nella fascia pedemontana,



così come individuata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2073 in data 16 novembre 2010 e dalla cartografia allegata (Fig. 1) in calce al presente paragrafo. (1. Territorio sottoposto al prelievo), sia nel territorio di pianura, cioè territori complessivamente ricadenti nei Comuni di Sant'Ambrogio di Valpolicella, Negrar, Marano di Valpolicella, San Pietro Incaricano, Verona per quanto riguarda l'A.T.C. n. 1, nonché nei Comuni di Verona, Grezzana, Tregnago, San Giovanni Ilarione, San Mauro di Saline, Vestenanova, Mezzane di Sotto, Illasi, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte d'Alpone, Lavagno e San Martino Buon Albergo per quanto riguarda l'ATC n. 2.

Nell'Unità di gestione "Lessinia" viene proposta una gestione del cinghiale diversificata, che preveda nelle aree al di sopra dei 900 m di altitudine (compresi i territori afferenti al Parco regionale della Lessinia) il solo prelievo in forma di controllo (Area B1), mentre alle quote inferiori a 900 m (limite superiore della fascia a castagno e roverella) il prelievo in forma di caccia associato al prelievo in forma di controllo, che deve (quest'ultimo) essere massimizzato durante il periodo primaverile-estivo con le tecniche di minor impatto, al fine di prevenire i danni alle colture agricole di maggior pregio o al fine del raggiungimento del piano di abbattimento assegnato (Area B2). La rimanente area, ricadente nelle zone di bassa collina e pianeggianti a valle dell'Area B2, è classificata Area A (obiettivo "eradicazione").

In particolare è prevista la seguente suddivisione:

- a) **Area B1:** in cui il prelievo della specie cinghiale verrà attuato solo mediante attività di controllo con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.. Ricadono in quest'area i territori situati a quote superiori a 900 m s.l.m., ricadenti nei Comprensori alpini di Dolcè, Fumane, Sant'Anna d'Alfaedo, Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Roverè Veronese, Velo Veronese, Selva di Progno. L'area è limitata superiormente dal confine del Parco naturale regionale della Lessinia, che si estende mediamente al di sopra dei 1.100-1.200 m s.l.m. Quest'area costituisce una fascia "cuscinetto" dell'estensione di qualche chilometro lungo i confini del Parco della Lessinia. L'Area B2 è raffigurata nella cartina allegata con il colore "verde".
- b) **Area B2:** in cui il prelievo della specie cinghiale verrà attuato mediante attività venatorio e attività di controllo (quest'ultima secondo le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.). Ricadono in quest'area i territori delimitati superiormente dalla quota dei 900 m e con limite inferiore attestato sui seguenti confini: ad ovest il fiume Adige, a sud (procedendo da ovest verso est) il confine inferiore dei Comprensori alpini di Sant'Ambrogio di Valpolicella e di Fumane, il confine inferiore dei Comuni amministrativi di Marano di Valpolicella e Negrar, la strada statale n. 12 (comune di Verona), il confine inferiore dei comuni di Mezzane di Sotto, Tregnago, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, e ad est il confine con la provincia di Vicenza. L'Area B2 è raffigurata nella cartina allegata con il colore "arancione".;
- c) **Area A:** in cui la Provincia intende perseguire l'obiettivo di eradicare la presenza della specie mediante l'attività di controllo, con le modalità stabilite dalla Provincia previo parere dell'I.S.P.R.A.. Ricadono in quest'area i territori a valle dell'Area B2.

requisiti di cui al precedente comma, fermo restando di essere in possesso della relativa qualifica e di non portare appresso il fucile: in tal caso potrà comunque essere affiancato da un cacciatore in possesso dei requisiti per il prelievo del cinghiale in quel territorio, armato di fucile. Sono abilitati alla caccia del cinghiale anche i soggetti in possesso della qualifica di "coadiutore nel controllo del cinghiale" rilasciata con determinazioni del Settore faunistico ambientale n. 6853/05 del 12 dicembre 2005, n. 469/07 del 25 gennaio 2007, n. 6011/07 del 25 ottobre 2007 e n. 6935/07 del 6 dicembre 2007, nonché dei coadiutori abilitati sulla base del programma didattico approvato con determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 951/08 in data 8 febbraio 2008.

3. TECNICHE E MEZZI DI PRELIEVO CONSENTITI

La caccia del cinghiale può essere svolta esclusivamente in forma individuale all'aspetto da altana o in forma collettiva mediante girata. Tutte le altre forme di prelievo (alla cerca, in battuta e in braccata) sono pertanto vietate: nell'esercizio della caccia del cinghiale è sempre vietato l'utilizzo dei cani segugi fatto salvo per quelli abilitati alla forma del prelievo del limiere/girata.

I mezzi consentiti sono quelli previsti dall'articolo 13 della legge n. 157/1992, così come regolamentati nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, analogamente che per le modalità di svolgimento e le norme di sicurezza.

3.1. Prelievo all'aspetto da altana

Le modalità di svolgimento del prelievo all'aspetto da altana sono dettagliate nell'allegato B) alla presente deliberazione.

Sono abilitati al prelievo da altana i soggetti di cui al punto 2. delle presenti direttive.

Durante il prelievo all'aspetto i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di "operazioni di manovalanza".

Nel prelievo all'aspetto potranno essere utilizzate pasture esclusivamente a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, ecc...): è invece vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi.

3.2. Prelievo con il metodo della girata

Le modalità di svolgimento del prelievo all'aspetto da altana sono dettagliate nell'allegato B) alla presente deliberazione.

Il metodo della girata viene applicato preferibilmente nelle aree boscate frammezzate e poco estese, nei boschi di maggiore ampiezza ma con scarsa diffusione di sottobosco e laddove l'irregolarità del territorio e la vegetazione particolarmente densa impediscono o limitano l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto da altana.

Le parcelle interessate da una girata devono avere superficie massima di 15 ettari.

Le fasi di esecuzione della girata sono:

- a) individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- b) verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona di intervento;
- c) dislocazione degli operatori alle poste;
- d) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- e) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane.

4. PIANO DI ABBATTIMENTO

La Provincia assegna annualmente ai Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia i capi da abbattere (Area B2) durante la stagione venatoria, sulla base della stima della consistenza della popolazione, dell'entità e tipologia dei danni prodotti e dei sinistri stradali causati. Spetta ai sopraccitati soggetti gestori, con il coordinamento della Provincia, lo svolgimento dei censimenti di cinghiale.

Le Aziende faunistico-venatorie propongono annualmente alla Provincia il piano di abbattimento, distinto per sesso e classi d'età secondo i criteri sotto stabiliti, per la successiva approvazione.

Il piano d'abbattimento assegnato deve essere completato; in caso contrario dovranno essere attivati dai Comprensori alpini, AA.TT.C. e Aziende faunistico-venatorie tutti gli strumenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo gestionale preventivamente fissato, costituiti interventi di controllo nei modi e tempi stabiliti dalla Provincia con specifico provvedimento, su parere dell'I.S.P.R.A..

Non sono conteggiabili nel piano di prelievo i capi ritrovati morti per malattia o incidente. Tutti i capi abbattuti illecitamente devono, invece, essere detratti dal piano di prelievo.

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti nelle diverse tipologie ambientali vengono previsti contingenti di prelievo, distinti per classi d'età e sesso, di seguito illustrati.

In considerazione delle densità sostenibili dal contesto ambientale in relazione all'impatto che la specie può avere, sia sull'ambiente naturale che sulle attività antropiche, viene previsto per l'Area B2 (l'unica ad essere interessata dalla caccia) un piano di abbattimento nella modalità del prelievo venatorio, pari al 40% della consistenza della popolazione, da incrementare, eventualmente, fino al 70% della consistenza stimata con l'attività di controllo, nelle zone maggiormente interessate da danni alle attività agricole, e comunque a seguito del monitoraggio della popolazione.

Il contingente assegnato verrà suddiviso per classi di età con un prelievo a carico delle classi giovani (striati e rossi) pari al 50% del piano complessivo e il restante 50% a carico delle classi adulte (20% maschi e 30% femmine).

Ricapitolando:

- striati e rossi (0-12 mesi): 50% del piano complessivo;
- adulti (>12 mesi): 50% del piano complessivo (20% maschi e 30% femmine). A questa classe appartengono anche i soggetti subadulti "neri".

Sulla base delle stime delle densità di cinghiali presenti, per le stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012, è stabilito un piano di prelievo pari a 800 capi/anno, incrementabile sino a 1.500 capi/anni con l'attività di controllo al di fuori del periodo venatorio. Quindi: n. 800 capi di cui n. 400 tra striati e rossi, n. 160 maschi adulti e n. 240 femmine adulte. Nella classe degli "adulti" sono ricompresi anche gli esemplari subadulti "neri".

Il piano di prelievo per la stagione venatoria 2011/2012 potrà essere rimodulato dal Servizio tutela faunistico ambientale a seguito dell'acquisizione di più precisi dati sulla consistenza della popolazione, ottenuti con i censimenti.

Il contingente complessivo di capi da abbattere annualmente viene ripartito dal Servizio tutela faunistico ambientale tra i Comprensori alpini, Ambiti territoriali di caccia n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie, in modo da mantenere le proporzioni tra classi di età e di sesso per ciascuna sub-unità gestionale. In caso di mancata attuazione del piano assegnato, al fine del completamento del piano previsto per l'Unità di gestione "Lessinia", la Provincia potrà disporre che i capi non abbattuti vengano ripartiti tra gli altri Comprensori alpini e AA.TT.C. con preferenza per quelli limitrofi.

A partire dalla stagione venatoria 2011/2012 le Aziende faunistico-venatorie ricomprese nell'Area B2 dovranno presentare annualmente alla Provincia la propria proposta di gestione del cinghiale (comprensiva del relativo piano di abbattimento) per l'approvazione da parte della Provincia sulla base dei criteri di cui sopra.

Il piano di abbattimento previsto per l'Area B1, da attuarsi esclusivamente mediante attività di

controllo, verrà assegnato ai soggetti gestori con successivo apposito provvedimento della Provincia.

I capi di cinghiale destinati dalla Provincia ad ogni istituto pubblico o privato devono essere poi assegnati dal presidente del Comprensorio alpino e dell'A.T.C. e dal concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria, ai cacciatori titolati secondo i criteri di cui al punto 4. delle presenti direttive. L'assegnazione dei capi non è prevista invece nel caso della girata, fermo restando comunque che l'intervento venga programmato e autorizzato dal soggetto gestore e che ogni azione venga poi rendicontata allo stesso dal conduttore referente del gruppo.

Considerando gli elevati contingenti assegnati a ciascun organismo di gestione nonché il fatto che trattasi di attività in fase sperimentale, l'assegnazione del/dei capo/i da abbattere a ciascun cacciatore autorizzato potrà essere effettuata senza l'indicazione del sesso e/o della classe d'età, fermo restando l'obbligo da parte del presidente del Comprensorio alpino o A.T.C. e del concessionario dell'istituto privato, di monitorare quotidianamente l'attività di prelievo svolta, in modo da poter indirizzare gli abbattimenti (almeno quelli da altana), in una fase avanzata del prelievo, al fine del completamento del piano agli stessi assegnato.

Ad ogni cacciatore da altana possono essere assegnati e abbattuti fino ad un massimo di n. 2 cinghiali per giornata.

I presidenti delle Riserve alpine, degli A.A.T.T.C. n. 1 e 2 e i concessionari delle relative Aziende faunistico-venatorie sono responsabili dell'aggiornamento in tempo reale dell'andamento degli abbattimenti ricompresi nello specifico piano di abbattimento previsto.

5. PERIODO, GIORNATE E ORARI DI CACCIA

Il prelievo venatorio del cinghiale è consentito dal 1° novembre al 31 gennaio, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma. Eventuali variazioni al sopracitato periodo potranno essere previste ai sensi dell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, previo parere dell'I.S.P.R.A.. Durante il periodo di caccia del cinghiale, nelle zone ove tale pratica è consentita, è vietata l'attività di controllo, fatto salvo che per situazioni particolari accertate dalla Provincia.

Per la stagione venatoria 2010/2011 la data di apertura della caccia è fissata a partire dalla data di approvazione delle presenti direttive con le modalità ivi contenute.

Al di fuori dei periodi di cui sopra il prelievo del cinghiale può essere effettuato esclusivamente in attività di controllo con le modalità specificatamente stabilite dalla Provincia su parere dell'I.S.P.R.A..

Anche per la caccia del cinghiale si applicano le disposizioni del Calendario venatorio regionale in ordine alle giornate di caccia, che non potranno essere superiori a 3 giorni settimanali, con l'esclusione del martedì e venerdì anche sui terreni coperti dalla neve. Le medesime disposizioni si applicano anche per la girata, benché sia preferibile vietare tale pratica durante le giornate di sabato e domenica per ragioni di pubblica sicurezza.

Il prelievo del cinghiale viene svolto da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto.

Il cacciatore che partecipa alla caccia del cinghiale, sia con la tecnica dell'aspetto da altana che in girata (poste), deve segnare l'uscita sul tesserino venatorio regionale con le modalità previste dalla legge.

L'abbattimento per motivi sanitari al di fuori di tali periodi potrà essere effettuato dal personale del Corpo di Polizia provinciale e/o da cacciatori abilitati e dallo stesso coordinato per essere sottoposto agli opportuni accertamenti sanitari.

6. CARNIERE

Il carniero giornaliero massimo è quello fissato dal calendario venatorio regionale per la fauna stanziale, che per la stagione venatoria 2010/2011 è pari a n. 2 capi giornalieri con un massi-



mo di 35 capi stagionali. Gli abbattimenti non potranno comunque essere superiori rispetto a quanto assegnato al cacciatore dai relativi Organismi gestionali pubblici e privati ai sensi del punto 4. delle presenti direttive.

7. ORGANIZZAZIONE DEL PRELIEVO

La caccia del cinghiale è organizzata assegnando i capi previsti nel piano di prelievo ai singoli Comprensori alpini, AA.TT.C. n. 1 e 2 e Aziende faunistico-venatorie, che a loro volta provvederanno ad assegnarli ai cacciatori abilitati richiedenti, sulla base dei criteri dagli stessi preventivamente stabiliti e secondo le modalità già previste per la caccia di selezione agli ungulati.

Sono abilitati al prelievo venatorio del cinghiale i soggetti di cui al punto 2. delle presenti direttive.

Ogni cacciatore o conduttore abilitato che intenda effettuare la caccia al cinghiale deve presentare regolare domanda su apposito modello al presidente (o persona delegata) del Comprensorio alpino, A.T.C. o al concessionario dell'Azienda faunistica-venatoria. Nel caso della girata la richiesta di autorizzazione, formulata dal conduttore responsabile, dovrà contenere, oltre che la data, l'orario e la zona interessata, anche l'elenco degli operatori del gruppo con il riferimento all'abilitazione dagli stessi posseduta. Tutte le richieste devono essere corredate dalla cartografia dell'area, o delle aree, interessate al prelievo.

Gli AA.TT.C., i Comprensori alpini e le Aziende faunistico-venatorie, prima del rilascio dell'autorizzazione e dell'assegnazione dei capi ai cacciatori che ne fanno richiesta, sono tenuti a verificare che gli stessi siano in possesso dei titoli, inclusa l'eventuale abilitazione del cane li-miere, di cui al punto 2. delle presenti direttive.

Dopo aver formulato la graduatoria di merito si procede al rilascio della relativa autorizzazione all'uscita da altana e del contrassegno in plastica fornito dalla Provincia, da apporre immediatamente sul tendine di Achille dell'arto posteriore del carcassa. Nel caso della girata l'autorizzazione e i contrassegni vengono rilasciati al conduttore responsabile o al capocaccia: l'autorizzazione da prodursi su modello predisposto dalla Provincia va poi trasmessa al Corpo di Polizia provinciale secondo le modalità di cui all'allegato B), paragrafo "Autorizzazioni", approvato con la presente deliberazione..

Nell'assegnazione del capo da abbattere all'aspetto dovranno essere utilizzati criteri di oggettività e democraticità in modo da coinvolgere nel prelievo il maggior numero di cacciatori abilitati nel rispetto dei criteri di cui al paragrafo 8. del presenti direttive (allegato A).

Il cacciatore o conduttore al quale è stato assegnato il capo (o capi con un limite massimo di 2 capi al giorno abbattibili) dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno entro i tre (3) giorni antecedenti la data d'inizio del periodo di caccia previsto. In caso di mancato ritiro dell'autorizzativa all'uscita e del contrassegno di cui sopra, o di mancata effettuazione dell'uscita programmata, in assenza di giustificati motivi o di adeguato preavviso al presidente o suo referente, il Comprensorio alpino, l'A.T.C. o l'Azienda faunistico-venatoria potrà adottare specifiche restrizioni nei confronti del cacciatore assegnatario.

L'assegnazione del capo al cacciatore viene effettuata con le modalità previste al punto 4. delle presenti direttive.

Il presidente, o suo delegato, di ciascun Comprensorio alpino e A.T.C. nonché il concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria, devono assicurare che non vengano effettuate più di 3 uscite settimanali per cacciatore al prelievo di cinghiale (sia da altana che in girata), a prescindere dall'abbattimento o meno del capo assegnato.

Oltre alla documentazione di cui sopra (licenza, assicurazione e autorizzazione rilasciata dalla Riserva o A.T.C.) coloro esercitano il prelievo da altana dovranno inoltre provvedere alla segnatura dell'uscita sugli appositi tagliandi rilasciati dal Comprensorio alpino, A.T.C. o A.F.V. (divisi in tre parti: una parte per la denuncia di inizio uscita, una parte per la denuncia di fine uscita e una parte da trattenere da parte del cacciatore) con relativa imbucatura e alla compila-

zione della scheda biometrica, su modello predisposto dalla Provincia, fornita dal soggetto gestore: la scheda biometrica dovrà essere tempestivamente trasmessa al presidente (o sui delegato) del Comprensorio o A.T.C. o al concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria.

La scheda biometrica deve contenere i dati relativi al soggetto abbattitore, data e luogo di abbattimento, tecnica utilizzata, ai principali parametri biometrici (sesso, classe d'età, manto, lunghezze principali, peso).

Ogni Comprensorio alpino, A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria dovrà collocare sul proprio territorio un numero adeguato di cassette per la raccolta dei tagliandi, impegnandosi altresì a dare informativa dell'ubicazione ai propri soci. I tagliandi dovranno essere imbucati dai cacciatori nella cassetta più vicina al luogo del prelievo; ogni cambiamento del luogo di caccia deve essere accompagnato dall'imbucatura di un nuovo tagliando nell'apposita cassetta.

Il presidente della Riserva alpina di caccia o dell'A.T.C. e il concessionario dell'istituto privato dovrà altresì aver cura di registrare di volta in volta le uscite effettuate da ciascun cacciatore autorizzato.

I contrassegni non utilizzati durante la stagione venatoria dovranno essere riconsegnati al Comprensorio alpino, A.T.C. e istituto privato inderogabilmente entro il 15 marzo dell'anno successivo.

8. GRADUATORIA DI MERITO

Al fine di incentivare la partecipazione alle attività di gestione faunistico-ambientale promosse dalla Provincia, dall'A.T.C., dai Comprensori alpini e dalle Aziende faunistico-venatorie, si ritiene opportuno che venga attribuito un punteggio di merito, valido ai fini della graduatoria annuale per l'accesso alla caccia del cinghiale, ad ogni singolo cacciatore titolato in base alla partecipazione delle diverse attività gestionali (partecipazione a censimenti, iniziative in campo faunistico e di miglioramento ambientale, partecipazione a corsi, ecc) e alle eventuali irregolarità commesse nell'esercizio dell'attività in oggetto. I criteri per la determinazione della graduatoria per l'accesso alla caccia del cinghiale, sia nella forma dell'aspetto che in girata (cacciatori alle poste), vengono specificatamente stabiliti dai comitati direttivi dei Comprensori alpini e AA.TT.C. e dalle Aziende faunistico-venatorie.

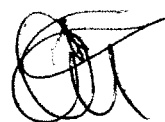
Si procede all'esclusione dall'assegnazione dei capi per la stagione in corso in caso di mancata trasmissione al Comprensorio alpino, A.T.C. o A.F.V. della scheda biometrica; si procede invece all'esclusione dall'assegnazione dei capi per la stagione venatoria successiva in caso di:

- mancata imbucatura dei tagliandi di cui al precedente punto 7. delle presenti direttive (esclusivamente nel caso di prelievo all'aspetto);
- mancata apposizione del contrassegno alla carcassa del cinghiale;
- mancata consegna delle mandibole per la valutazione della classe d'età (a partire dalla stagione venatoria 2011/2012);
- presentazione della mandibola già punzonata riconducibile alle stagioni precedenti.

E' prevista invece la sospensione per due anni della qualifica di cacciatore e/o coadiutore nel controllo del cinghiale, da parte della Provincia, in caso di uscita senza l'autorizzazione rilasciata dal Comprensorio alpino, A.T.C. o dall'Azienda faunistico-venatoria.

9. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ABBATTIMENTO

Il cacciatore che ha abbattuto il capo, sia dall'aspetto che in girata, deve provvedere immediatamente alla sua segnatura sul tesserino venatorio, oltre che sulla scheda di abbattimento (scheda biometrica) contenente dei principali dati biometrici, predisposta dalla Provincia e consegnata allo stesso tramite il Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria. La segnatura dei capi abbattuti nell'ambito delle girate viene fatta sul tesserino di chi ha materialmente abbattuto il capo, oltre che sulla scheda di girata da compilarsi da parte del condut-



tore responsabile al termine della giornata e che dovrà contenere i dati relativi all'attività svolta e ai risultati ottenuti. Anche nel caso della girata vanno raccolti i dati biometrici dei singoli capi abbattuti.

Subito dopo l'avvenuto abbattimento il cacciatore deve applicare al tendine di Achille dell'arto posteriore il contrassegno inamovibile in plastica preventivamente rilasciato dal presidente o referente del Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria, provvedendo alla rimozione delle tacche relative alla data di abbattimento.

La scheda biometrica, opportunamente compilata in ogni sua parte, deve essere consegnata al presidente, o suo delegato, del Comprensorio o A.T.C. o al concessionario dell'Azienda entro 5 giorni dall'abbattimento; i parametri da rilevare sono quelli previsti al punto 6. delle presenti direttive.

E' auspicabile l'istituzione di un punto di raccolta e controllo dei capi in ciascun Comprensorio alpino (o almeno ogni 2-3 Comprensori alpini a seconda delle loro dimensioni), A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria ove portare la carcassa per il rilevamento dei parametri biologici e morfometrici da parte di soggetti all'uopo abilitati, nonché per gli eventuali controlli sanitari.

10. PREPARAZIONE DELLA MANDIBOLA

L'intera mandibola inferiore, accuratamente pulita, va conservata per le annuali "valutazioni" e consegnata entro il 15 marzo al Comprensorio alpino, Ambito territoriale di caccia e Azienda faunistico-venatoria, che a loro volta provvederanno a consegnare gli stessi alla Servizio tutela faunistico ambientale entro il 1° aprile.

Dopo la valutazione le mandibole verranno restituite agli interessati, tramite i relativi e sopraccitati soggetti gestori.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dalla stagione venatoria 2011/2012.

11. RENDICONTAZIONE

Il presidente, o suo delegato, del Comprensorio alpino e A.T.C. e il concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria deve acquisire tutte le schede di rilevamento dei parametri biometrici predisposte dal cacciatore che ha abbattuto il capo o, nel caso della girata, dal conduttore responsabile, per la successiva rendicontazione alla Provincia da effettuarsi entro il 15 febbraio al fine di consentire il controllo sulla regolare attuazione del piano di prelievo assegnato.

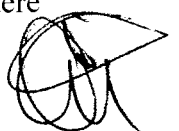
Al fine di monitorare l'andamento del piano di prelievo del cinghiale, i soggetti gestori sono tenuti a comunicare alla Provincia il resoconto mensile degli abbattimenti. Tale comunicazione è da effettuarsi entro i 10 giorni successivi al termine di ogni mese.

12. RECUPERO DEI CAPI FERITI

Il recupero dei cinghiali feriti viene svolto dalla Polizia provinciale o da unità cinofile (conduttore e cane) abilitate o riconosciute dalla Provincia di Verona a seguito di specifico corso e superamento della relativa prova d'esame. Il riconoscimento dell'abilitazione rilasciata da altre Province viene effettuata dal Servizio tutela faunistico ambientale, a seguito della valutazione del programma e dell'accertamento della compatibilità con i programmi specificatamente indicati dall'I.S.P.R.A..

Dopo il tiro il cacciatore dovrà verificare, sul luogo in cui si trovava il capo, la presenza di possibili tracce che ne indichino il ferimento e provvedere alla marcatura del sito.

In caso di ferimento del capo il cacciatore dovrà provvedere immediatamente a sospendere



l'attività e darne comunicazione tempestivamente alla Polizia provinciale o ad un conduttore abilitato, che si attiverà nella ricerca del capo ferito con i cani da traccia abilitati, anche all'interno delle zone vietate alla caccia.

Nel caso di animale palesemente ferito il cacciatore dovrà provvedere scrupolosamente alla sua ricerca e, nel caso che sia di difficile recupero, segnalare il fatto al responsabile del Comprensorio alpino, A.T.C. o Azienda faunistico-venatoria e alla Polizia provinciale o conduttore abilitato al fine di proseguire nella ricerca sistematica con il cane da traccia debitamente abilitato.

Prima di iniziare il recupero sarà compilato un apposito permesso, da imbucare nelle cassette predisposte dalla Riserva alpina, A.T.C. e Azienda faunistico-venatoria.

Sul permesso saranno segnate: data, ora di inizio recupero, ora di fine recupero, località, nominativo del conduttore del cane, nomi dei cacciatori armati che partecipano al recupero oltre il cacciatore che ha ferito il capo (a discrezione dell'agente/ufficiale di Polizia provinciale o del conduttore abilitato, a seconda della complessità della zona dove si effettua il recupero).

Il recupero è autorizzato anche nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì), nel caso in cui il ferimento sia avvenuto la sera prima del giorno di divieto, al fine di evitare inutili agonie all'animale ferito.

Nelle zone vietate alla caccia l'attività di recupero potrà essere svolta esclusivamente in presenza di almeno un agente/ufficiale della Polizia provinciale.

L'attività venatoria del cacciatore che ha ferito l'ungulato non potrà proseguire fino a quando non venga dichiarata chiusa l'attività di recupero.

13. TRATTAMENTO DELLE CARCASSE

Il trattamento delle carcasse di cinghiale deve obbedire alle disposizioni di cui alla DGR n. 2305 del 28 luglio 2009, che recepisce gli obblighi comunitari in materia di sanità animale ed igiene alimentare.

I capi prelevati nell'ambito dell'attività venatoria appartengono a chi li ha cacciati, che può disporne come segue:

1. autoconsumo, senza l'obbligo di conferimento ad un centro di lavorazione;
2. cessione (di un solo capo/cacciatore/anno) a terzi, senza obbligo di passaggio per un centro di lavorazione autorizzato (ma obbligatorio il controllo trichinoscopico da parte di un veterinario abilitato. La carcassa deve essere trasferita presso un macello per la verifica sanitaria);
3. cessione anche a titolo oneroso (vendita) a terzi, previo controllo in un centro di lavorazione autorizzato.

Eventuali ed ulteriori disposizioni in ordine al trattamento delle carcasse, con particolare riferimento agli accertamenti sanitari previsti, potranno essere disposti dagli Organi competenti.

Tutto lo scarto di lavorazione delle carcasse dei cinghiali deve essere smaltito come sottoprodotto di categoria 3 nei modi previsti dalla specifica normativa di settore.



che si compone di n. 4 pagine

X Il Presidente

Il Segretario generale

DIRETTIVE OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DEL PRELIEVO DEL CINGHIALE DA ALTANA E IN GIRATA

Vengono fornite le seguenti direttive operative in ordine al prelievo venatorio del cinghiale all'aspetto da altana e con la tecnica della girata, ad integrazione di quanto previsto nell'allegato A) della presente deliberazione.

Armi e munizioni

Nel sistema della caccia all'aspetto da altana devono essere utilizzate armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm (consigliabili calibri da 7 a 9 mm) con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm, quali:

- a) carabine a ripetizione ordinaria ad otturatore girevole e scorrevole;
- b) carabine basculanti ad una sola canna;
- c) carabine a leva o semiautomatiche;
- d) carabine basculanti a due canne (Billing);
- e) carabine basculanti a tre canne (Drilling);
- f) carabine basculanti a due canne rigate (express).

Nel sistema della caccia con girata potranno essere utilizzati anche fucili con canna ad anima liscia, caricati a palla singola, di calibro 12 o 20 con massimo tre colpi negli AA.TT.C (incluse le Aziende faunistico-venatorie) e massimo di due colpi nei Comprensori alpini.

Dovranno essere utilizzate esclusivamente armi a canna rigata con le caratteristiche di cui sopra.

Le armi utilizzate durante il prelievo all'aspetto da altana devono essere munite di cannocchiale di mira.

Durante le operazioni è vietato detenere e/o utilizzare munizioni spezzate (a pallini).

Prelievo dall'aspetto da altana

Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'uscita e quelle successive all'abbattimento del capo assegnato sono stabilite nell'allegato A) alla presente deliberazione.

Le autorizzazioni per il prelievo dei capi di cinghiale, da effettuarsi con la tecnica dell'aspetto (da altana), sono rilasciate dai presidenti dei Comprensori alpini, dai presidenti degli Ambiti territoriali di caccia e dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie, secondo principi di democrazia interna, rotazione e premio per i meritevoli, nell'ambito di meccanismi trasparenti, quali quello del sorteggio pubblico, così come stabilite nell'allegato A).

Il prelievo all'aspetto viene realizzato da punti prestabiliti di osservazione e di tiro variamente provvisti di dotazioni in grado di nascondere la presenza del cacciatore ai cinghiali che escono dal bosco per transitare in luoghi di passaggio abituali o per frequentare zone di pastura opportunamente costituite. In merito saranno privilegiate le altane autoportanti più o meno schermate.

Dovrà essere inoltrato alla Polizia provinciale dai Comprensori alpini, AA.TT.C. e Aziende faunistico-venatorie alla Polizia l'elenco delle altane utilizzabili, nelle aree di rispettiva competenza riportando comune/località ove risultano posizionate, allegando:

- cartografia dell'area con indicazione del punto esatto;

- fotografie del sito, dalle quali sia visibile la numerazione (per maggior facilità di individuazione, occorre venga assegnato un numero progressivo per ogni singolo palchetto);
- copia del nulla osta del proprietario del fondo.

Le altane devono essere posizionate nel rispetto della normativa in materia di caccia (esemplificativamente e senza esaustività: distanza dalle strade, abitazioni, capannoni o luoghi di lavoro ecc.). Le altane dovranno essere installate ad una distanza, tra loro, di almeno 700 metri (in linea d'aria).

Durante le operazioni di prelievo da altana, sulle vie di accesso, nel raggio di c.a 150 metri dalla stessa, dovranno essere posizionate, a cura dell'operatore, tabelle indicanti **“operazioni di prelievo di cinghiale in corso con arma da fuoco”**.

Per motivi legati alla sicurezza, le altane devono essere sopraelevate rispetto al piano di campagna per consentire al colpo di impattare nel terreno (se il bersaglio viene mancato, il proiettile deve colpire entro breve spazio il terreno).

Con animali fermi e in campo aperto, la massima distanza di tiro non dovrà superare i 150 m; per tiri su animali in movimento in zone non aperte (ma ove comunque l'animale sia chiaramente distinguibile e valutabile), tale distanza dovrà essere ridotta a 70 m.

Il cacciatore avrà cura di accertarsi che l'effettiva possibilità di tiro entro 150 m in condizione di luce consenta la valutazione dei capi (posizione rispetto al sole onde evitare situazioni in controluce, assenza di vegetazione arboreo-arbustiva); nonché il rispetto delle disposizioni previste dalla normativa sulla caccia in ordine alle distanze da vie di comunicazione, immobili ecc.

Nel prelievo all'aspetto potranno essere utilizzate pasture esclusivamente a base di sostanze vegetali (frutta, ortaggi, mais, etc....): è invece vietato l'utilizzo di carcasse animali e/o parti di essi.

Il prelievo all'aspetto da altana è consentito dai soggetti previsti al punto dell'allegato A) alla presente deliberazione.

Durante il prelievo all'aspetto i cacciatori autorizzati potranno avvalersi del supporto di non più di due (2) operatori, ancorché sprovvisti di abilitazione, per le attività propedeutiche al prelievo nonché per l'eventuale recupero e trattamento delle carcasse dei capi abbattuti, e comunque per lo svolgimento di “operazioni di manovalanza”, con divieto di assicurare in modo concomitante più funzioni presso diverse altane.

Prelievo con il metodo della girata

Le autorizzazioni per il prelievo dei capi di cinghiale, da effettuarsi con la tecnica della girata, sono rilasciate dai presidenti dei Comprensori alpini, dai presidenti degli Ambiti territoriali di caccia (o loro delegati) e dai concessionari delle Aziende faunistico-venatorie al conduttore, che assume la qualifica di capo caccia, sulla base del modello di uscita predisposto dalla Provincia, e secondo i principi di democrazia interna di cui sopra.

Il responsabile delle operazioni svolte con la tecnica della girata è il conduttore, che deve essere in possesso di medesima abilitazione.

Il conduttore deve essere in costante contatto con gli operatori alle poste, per consentire la sospensione delle operazioni in caso di necessità/opportunità.

Le autorizzazioni rilasciate per il prelievo con la girata dovranno essere trasmesse, a cura dei medesimi presidenti (concessionari di istituti privati), al Comando del Corpo di Polizia provinciale (anche via fax) con un congruo anticipo (almeno 3 giorni) rispetto alla data della prima uscita.

L'autorizzazione da parte del Comprensorio, Ambito o Azienda e la cura delle prescrizioni non assolve funzioni autorizzatorie ulteriori, che rimangono di competenza dei cacciatori, in rapporto a regime proprietario, gestorio e situazione ambientale.

Il metodo della girata sarà applicato in genere solo laddove l'irregolarità del territorio o la vegetazione particolarmente densa impediscano o limitino l'efficacia degli abbattimenti con il sistema dell'aspetto. Le parcelle interessate da una girata devono avere superficie non supe-

riore a 15 ettari. Non è consentito lo svolgimento contemporaneo di girate in parcelle contigue e comunque entro 3.000 metri in linea d'aria dalla zona di girata.

La girata deve essere attuata con un unico cane (è fatto divieto di utilizzo di altri cani per qualsivoglia ruolo nella girata, nemmeno quale ausiliario o sostituto), portato da un conduttore abilitato, ad un guinzaglio detto "lunga" di 8-10 m di lunghezza, nonché con un numero limitato di poste (da 4-5 ad un massimo di 10), collocate presso i punti di passaggio degli animali.

A causa delle particolari caratteristiche orografiche e vegetazionali del territorio provinciale potrà essere autorizzato, limitatamente a determinate aree stabilite dalla Provincia in accordo con gli Organismi di gestione, un maggior numero di operatori alle poste (max 12).

Il cane limiere viene scelto preferibilmente tra le razze Alpenlaendische Dachsbracke, Jagdterrier, Bassotto Tedesco, Hannoverscher Schweisshund (segugio annoveriano), Bayrischer Gebirg Schweisshund (segugio bavarese), e che risulti in possesso della abilitazione in prove di lavoro valutate da un giudice dell'Ente nazionale della Cinofilia Italiana (E.N.C.I.) o comunque nel rispetto di quanto stabilito nell'allegato A) alla presente.

Qualora, durante la girata, vi sia qualsiasi problema concernente l'impiego del cane, anche in ordine alla eventuale mancata esecuzione degli ordini o di disturbo della selvaggina, o comunque insorgano problemi di sicurezza, la girata va immediatamente sospesa dal conduttore (e i cacciatori delle poste hanno l'obbligo di segnalarglielo).

I cacciatori alle poste devono essere abilitati conformemente a quanto stabilito al punto 2. dell'allegato A) al presente provvedimento, nonché, prima di effettuare la girata, devono essere edotti dal conduttore e/o dal capocaccia, circa i comportamenti da adottare, con particolare riferimento a quelli relativi alla sicurezza.

Per il prelievo in girata è consentito il fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm caricate con munizioni non blindate, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm.

Il fucile, in possesso delle caratteristiche di cui sopra, potrà essere utilizzato anche dal conduttore (o conduttori) del cane limiere, ma solo in situazioni che lo giustifichino dal punto di vista della tecnica di caccia e della sicurezza proprie, degli addetti alle poste e di terzi.

I conduttori dovranno altresì essere in possesso di un coltello da utilizzare per apportare, tra l'atlante e l'epistrotico, il colpo destinato ad ottenere la morte istantanea dell'animale ferito.

In caso di eviscerazione dell'animale abbattuto, le interiora dovranno essere recuperate, deposte in idoneo sacchetto contenitore e smaltite presso i macelli individuati, con le restanti parti della carcassa non utilizzate.

Le fasi di esecuzione della girata devono essere le seguenti:

- a) individuazione delle zone di rimessa tramite "tracciatura";
- b) verifica delle piste con cane limiere abilitato e conseguente individuazione della zona di intervento;
- c) dislocazione degli operatori alle poste;
- d) inizio della girata con cane tenuto con cinghia;
- e) eventuale rimozione della cinghia laddove la vegetazione particolarmente fitta non consenta di proseguire altrimenti con il cane, purché permangano le condizioni di sicurezza per continuare la battuta.

Lungo le vie d'accesso alla zona ove vengono effettuati di interventi il conduttore responsabile della girata in collaborazione con il personale incaricato dei Comprensori alpini, AA.TT.C. e delle Aziende faunistico-venatorie dovrà collocare opportune, visibili, molteplici tabelle segnaletiche indicanti lo svolgimento della battuta al cinghiale, da rimuovere al termine della battuta.

Ulteriori norme di sicurezza

Fa carico agli operatori ammessi al prelievo del cinghiale il rispetto tassativo delle più rigorose norme di sicurezza nell'uso delle armi e di prudenza assoluta, a garanzia del primario dove-

re di tutelare l'incolumità fisica di chiunque si dovesse trovare, per qualunque motivo, in un raggio o portata lesiva, relativa alle armi utilizzate.

La responsabilità civile e penale risulta in capo ad ogni singolo cacciatore che svolgerà l'attività di prelievo in argomento, per qualunque danno provocato a persone, animali o cose, o dagli stessi subiti, durante l'attività venatoria.

Durante le operazioni per la girata, tutti gli operatori (sia quelli alle poste che il conduttore del cane) hanno l'obbligo tassativo di indossare sopra gli altri capi di abbigliamento e comunque in modo visibile, una giacca, giubbotto, *gilet* di colore arancione, nonché indossare l'apposito cappello, anch'esso di colore arancione. Tali indumenti devono essere indossati a partire dall'inizio dell'azione di controllo sino al momento di ritrovo finale dei partecipanti.

Durante l'esecuzione dell'intervento ciascun operatore dovrà attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni impartitegli dal responsabile dell'intervento e a quelle fornite dai responsabili addetti alla loro collocazione.

Dovranno, in particolare, essere adottati i seguenti comportamenti:

1. la carabina deve essere portata rigorosamente scarica e caricata solo nel sito prescelto per l'appostamento: al di fuori delle operazioni di tiro l'arma è sempre tenuta in sicura;
2. gli operatori alle poste devono colpire l'animale solo se sopraggiunge di fronte, nella V assegnata al conduttore (ove il vertice è il cacciatore e gli estremi i punti indicati dal conduttore): stantè il carattere ancora sperimentale, per ragioni di sicurezza, se il cinghiale supera le poste è assolutamente vietato girarsi per sparare da dietro, o comunque in qualsiasi diversa direzione;
3. è ammesso l'uso dell'ottica e del puntamento c.d. a punto rosso. Sono vietati i visori notturni installati sulle armi;
4. Il tiro deve essere eseguito solo quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - l'animale selezionato è completamente visibile e chiaramente distinguibile;
 - nell'eventualità che l'animale non venga colpito, il proiettile deve potersi conficcare in terra entro pochi metri e comunque deve essere completamente visibile l'intera traiettoria;

E' vietato tirare:

- in direzione di strade, sentieri, case, crinali, specchi d'acqua, pareti rocciose;
- in situazioni atmosferiche, quali nebbia e neve, o pioggia fitta, che comportano una diminuzione nella visibilità tale da pregiudicare le condizioni di sicurezza;
- in condizioni di scarsa luminosità nell'ottica;
- verso il bersaglio, senza la certezza che, nello spazio interessato dalla traiettoria del proiettile, non vi siano altre persone, che possano venire colpite in caso di colpo a vuoto, sempre garantendo la traiettoria verso il basso, da assicurare anche tramite il posizionamento delle poste.

Nel caso in cui l'animale venga abbattuto o ferito, i cacciatori dovranno informare immediatamente il capocaccia e non dovranno per alcun motivo abbandonare le poste fino a quando il capocaccia stesso impartirà gli ordini conseguenti.

Il capocaccia e/o il conduttore deve essere in costante contatto con i cacciatori alle poste al fine di consentire la sospensione della girata in caso di necessità.

All'orario stabilito di chiusura della giornata di prelievo, il cacciatore deve scaricare l'arma nel sito di intervento, spostandosi dallo stesso rigorosamente con l'arma scarica.

